Castelfranco Emilia, 29 dicembre 2014

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Al Segretario Generale del Comune di Castelfranco Emilia

Oggetto: ***richiesta di parere giuridico-amministrativo***

I sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, rispettivamente Capogruppo e Consigliere Comunale della Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO,

premesso che

- nel Consiglio Comunale del 18/12/2014 sono state sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

1) **deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 26/11/2014 ad oggetto "Variazioni al bilancio 2014";**
2) **deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 29/11/2014 ad oggetto " Variazioni al bilancio 2014"**

- le suddette deliberazioni della Giunta Comunale sono state poi ratificate con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Comunale;

- l'art. 175 T.U. Enti Locali nel testo vigente così dispone:

"Art. 175 (1) (2)
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. (3)

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (4)

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. ([5]) ([6])

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. ([7])

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. ([8])

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. ([8])

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. (8)

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. (8)

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (9)

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. (10)

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. (11)

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. (12)

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. (13)

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015-. (14)

*(1) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, pr0ovince e unioni e fusioni di comuni, vedi la **L. 7 aprile 2014, n. 56**.*
(2) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo, relativamente ai comuni indicati nell'art. 1, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, vedi l'art. 1, Ordinanza 25 novembre 2009, n. 3822; per la proroga del termine relativamente al comune di Roma, vedi l'art. 78, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
*(3) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. a),**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa),**D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
*(4) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. b),**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa),**D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
*(5) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. c), **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), **D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
(6) Per le deliberazioni delle variazioni di bilancio degli enti locali il cui territorio risulta gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, relative agli anni 2000 e 2001, vedi l'art. 6, Ordinanza 23 novembre 2000, n. 3095.
*(7) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. d), D**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), **D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
*(8) Comma inserito dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. e), **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), **D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
*(9) Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. f), **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), **D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(10) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), **D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
*(11) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. h), **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa),**D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
*(12) Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. i), **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), **D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
*(13) Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. l), **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), **D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*
*(14) Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. m), **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), **D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011."*

- ai sensi del comma 4 del sopra riportato art. 175 T.U. Enti Locali *"Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo **in via d'urgenza opportunamente motivata**, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.";*

Considerato che:

- dal tenore letterale dell'articolo in questione sopra riportato si deduce che, di regola, le variazioni al bilancio comunale sono deliberate dall'organo elettivo ossia dal Consiglio Comunale e solo in via di eccezione sono di competenza dell'organo esecutivo, ovverosia della giunta comunale, e sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale solo in un momento successivo in sede di ratifica. La deroga alla competenza consiliare è sottoposta, sempre dal medesimo articolo sopra riportato, a stringenti, puntuali e inderogabili requisiti che devono tutti sussistere nel caso concreto, ovverosia una ragione d'urgenza che necessita di specifica e opportuna motivazione (ovviamente si deve intendere che tali requisiti devono essere contenuti e indicati nel corpo del provvedimento di variazione di bilancio adottato dall'organo esecutivo).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali con la presente

interpellano formalmente

il Segretario Generale del Comune di Castelfranco Emilia e

chiedono

se nelle deliberazioni di Giunta comunale n. 226 del 26/11/2014 e n. 230 del 29/11/2014 si ravvisano tutti i requisiti richiesti dal tenore letterale del dettato normativo, ovverosia **l'urgenza e l'opportuna motivazione** e, in caso di risposta positiva, si chiede di conoscere in quale parte del provvedimento risultano esplicitati e formalizzati per iscritto tali requisiti.
Si richiede risposta scritta.
Con osservanza

Silvia Santunione
Capogruppo Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Claudio Carini
Consigliere Comunale Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO